



COMUNE DI CASTELPAGANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 22-07-2015

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ZEOLI MICHELINO	P	RUBORTONE GIANNI	P
BOZZUTO GIUSEPPE	A	BOZZUTO DONATO	P
GRECO GIOVANNI	P	DE MATTEIS ALBERTO	P
MIDEO LUCIO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. **DONATO BOZZUTO** in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE *Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO*.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/ENTRATE
OLINDA SANTANELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO/ENTRATE
OLINDA SANTANELLI

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che l'art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre disposizioni normative;
- che l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento e in diminuzione fino a tre punti percentuali;
- che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla in aumento e in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che il comma 677, dell'art. 1 della legge n.147/2013 testualmente recita : “il Comune, con medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
- *che con delibera di C.C. n. 8 del 22.07.2015 questo Ente ha confermato le aliquote TASI in vigore;*
- *che con delibera di C.C. n. 24 del 26/09/2014, questo Ente ha adottato il Regolamento relativo alla imposta in oggetto;*
- che la legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che l'art. 1, comma 1, lettera a) , del D.L. N. 4 del 24/01/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2015, stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Leg.vo 30/12/1992, n. 504 si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco 0A dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), in cui rientra il Comune di Castelpagano;
- che la Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze, nel fornire chiarimenti in merito al regime di tassazione locale relativo agli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, ha precisato che la disposizione di equiparazione all'abitazione principale di cui al predetto comma 2 opera sulla base delle seguenti condizioni:
 - 1) possedere a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, una e una solo unità immobiliare che non risulta locata o data in comodata d'uso;
 - 2) essere iscritti all'Anagrafe dei residenti AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero);
 - 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

-che per le unità immobiliari possedute dai predetti cittadini per le quali non risultano soddisfatte le condizioni stabilite, il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, può stabilire un'aliquota agevolata purchè non inferiore al 4,6 per mille, atteso che il comma 6 dell'art 13 del predetto decreto consente al comune di modificare l'aliquota base, in aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che dalla stima operata sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni:

- 7.6 per mille aliquota ordinaria;
- 4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);
- equiparazione all'abitazione principale per quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;
- 4,6 per mille per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero) per le quali non opera l'equiparazione ad abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come chiarito dal contenuto della Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 è stato differito al 30/07/2015;

Dato atto che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Vista la Circolare del M.E.F. – Prot. n. 24674 del 11/11/2013, avente ad oggetto le modifiche introdotte nella procedura di trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

Visto la L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per la narrativa che precede:

di prendere atto che :

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l'art. 1, comma 1, lettera a) , del D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34/2015, stabilisce che a decorre dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Leg.vo 30/12/1992, n. 504 si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'alenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);

- la Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze, nell'apportare notevoli chiarimenti in merito al regime di tassazione locale relativo agli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, ha precisato che la disposizione di equiparazione all'abitazione principale di cui al predetto comma 2 opera sulla base delle seguenti condizioni:

1) possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una solo unità immobiliare che non risulta locale o data in comodata d'uso;

2) essere iscritti all'Anagrafe dei residenti AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero);

3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

e che per le unità immobiliari posseduti dai predetti cittadini per le quali non risultano soddisfatte le condizioni stabilite, il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, può stabilire un'aliquota agevolata purchè non inferiore al 4,6 per mille, tenuto altresì conto del dettato normativo di cui al comma 6 del predetto art. 13;

di determinare per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni relative all'Imposta Municipale propria:

- 7.6 per mille aliquota ordinaria;
- 4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);

- equiparazione all'abitazione principale per quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;
- 4,6 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero) per le quali non opera l'equiparazione ad abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come chiarito dalla Risoluzione n.6/DF del 26/06/2015 del Dipartimento delle Finanze.

di dare atto:

- che, in ottemperanza al dettato legislativo di cui al comma 677 della legge 147/2013, nella determinazione dell'aliquote relative all' IMU e alla TASI per l'anno 2015, sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla legge;
- che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 il gettito dell'imposta viene introitato al Tit. I – Risorsa 1075;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere il presente atto, con separata votazione unanime e palese, è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. leg.vo n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. DONATO BOZZUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° 3445 del 10-08-2015

Albo n° 258 del 10-08-2015

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-08-2015 al giorno 25-08-2015.

Castelpagano, li 26-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

IL MESSO COMUNALE
ANTONIO COLACRAI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
-----------------------------	----------	----------------------------------	----------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-08-2015 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000.

Castelpagano, li 22-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO